

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 480 del 17 aprile 2018

Rinnovo Convenzione sperimentale per l'assistenza in materia pensionistica e previdenziale del personale dell'ente regionale Parco Colli Euganei iscritto alla gestione pubblica dell'INPS, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, legge regionale del Veneto 10 ottobre 1989, n. 38.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rinnova per l'anno 2018 il testo di una Convenzione sperimentale per la disciplina delle attività di assistenza tecnico-amministrativa espletata dagli uffici regionali della Direzione Organizzazione e Personale a favore dell'ente regionale Parco Colli Euganei in materia pensionistica e previdenziale.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 718 del 29 maggio 2017 è stato approvato il testo di una Convenzione tra la Regione del Veneto e l'ente regionale Parco Colli Euganei per l'assistenza tecnico-amministrativa in materia previdenziale e pensionistica. La Convenzione è scaduta con l'anno 2017 durante il quale non è stata espletata nessuna pratica e con nota del 7 marzo 2018, prot. n. 88700, l'Ente Parco Colli Euganei ha rappresentato alla Regione del Veneto la necessità di rinnovare la validità di tale Convenzione anche per l'anno in corso.

L'art. 16, comma 5, della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 prevede che l'ente parco per l'adempimento dei propri compiti possa avvalersi, previa intesa con gli organi competenti, della consulenza e dell'opera delle strutture regionali.

Per le motivazioni già espresse nella sopra citata Deliberazione di Giunta Regionale si ritiene che l'aggravio di lavoro per gli uffici regionali preposti sarebbe di modesta entità e non pregiudicherebbe il regolare funzionamento a favore dell'Amministrazione regionale, essendo allo stato previsto un solo pensionamento per tutto il 2018. Inoltre, la richiesta è meritevole di approvazione in considerazione delle finalità dell'ente in materia ambientale, di tutela e promozione del territorio.

Trattandosi di un ente che si avvale, per il proprio funzionamento, di risorse finanziarie derivanti principalmente da trasferimenti regionali e considerata la durata limitata e a titolo sperimentale della Convenzione nonché l'organico dell'ente, si ritiene che il servizio di cui trattasi possa essere erogato senza alcun corrispettivo.

Per quanto sopra, si propone l'approvazione della Convenzione ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 di cui all'**Allegato A**, al presente provvedimento, quale parte integrante del medesimo, che verrà stipulata dalla Regione del Veneto e dall'Ente regionale Parco Colli Euganei.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visti:

- l'articolo 16, comma 5, della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38;
- l'articolo 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare la Convenzione sperimentale di cui all'**allegato A** al presente provvedimento per l'assistenza in materia pensionistica e previdenziale del personale dell'ente regionale Parco Colli Euganei iscritto alla gestione pubblica

- dell'INPS, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, legge regionale del Veneto 10 ottobre 1989, n. 38;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
 3. di autorizzare il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto precedente;
 4. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
 5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione